



Originale

# COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

### OGGETTO:

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TRADA CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. RIGOLONE GIANFRANCO - Consigliere	Sì
3. SALVIOLI ANDREA - Consigliere	Sì
4. BOSSO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. FERRARO STEFANIA - Consigliere	Sì
6. BERTINAZZI DAVIDE - Consigliere	Sì
7. RINALDI MATTEO - Consigliere	Sì
8. FURBATTO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. SAVIOLO SILVANO - Consigliere	Sì
10. ZUCCALA' DEBORAH - Consigliere	Giust.
11. CACCIANOTTI VANNA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TRADA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.24 DEL 07/11/2025

#### OGGETTO:

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. APPROVAZIONE.**

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Tecnico FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Tributi  
Claudio TRADA

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Claudio TRADA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con la delibera C.C. n. 18 del 27.02.1999 e successivamente modificato con delibera C.C. n.24 del 02.07.2001;

#### Premesso,

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che *"...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le*

*tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”.*

**Visti,**

- il DM 14 aprile 2023 rubricato *“Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore”* che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato *“Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente”*, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
  - ✓ il comma 1, lett. e) che introduce:
- l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;
  - ✓ il comma 1, lett. m) che introduce:
- l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
- l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato *“Disposizioni in materia di contenzioso tributario”*, che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

**Ritenuto** opportuno procedere a una, sistematica e organica revisione del regolamento delle entrate tributarie comunali;

**Tanto premesso** e considerato, visto l'allegato regolamento (Allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 18 in data 27.02.1999, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni e integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento generale delle entrate comunali.

**Richiamata** la propria deliberazione n.28 in data 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento IMU per poter procedere con le rateizzazioni se richieste dai contribuenti;

**Dato atto** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 02.12.2025 al Prot. 4023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti:** favorevoli n.10, contrari n.0, ed astenuti n.0, resi per alzata di mano da n.10 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il *"Regolamento Generale delle Entrate Comunali"*, Allegato "A";
- 2) di dare atto che il nuovo *"Regolamento Generale delle Entrate Comunali"*, è quello riportato in allegato (Allegato "A") alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare inoltre atto che, il *"Regolamento Generale delle Entrate Comunali"* (Allegato "A") entra in vigore, con l'approvazione dell'atto;
- 4) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 5) di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato

*“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche.

Successivamente, stante l’urgenza del provvedimento

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n.10, contrari n.0, astenuti n.0, resi in forma palese su n.10 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare, con voti favorevoli n.10, contrari n.0, astenuti n.0, resi palesemente da n.10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
TRADA CLAUDIO

---

Il Segretario Comunale  
SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2025 al 06/01/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Greggio, lì 22/12/2025

Il Messo Comunale  
Bertocco Davide

SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Per la scadenza dei 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Greggio, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella